

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila

Si trasmette via PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto per la
realizzazione di

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TERAMO

Publicato sul portale ambientale della Regione Abruzzo in data
30/05/2024

NOTA DI RISPOSTA
ALLE CONTRODEDUZIONI INVIATE DALLA SOCIETA' PROPONENTE
E ALLA "CONFERMA ALLE CONTRODEDUZIONI"
INVIATE DAL COMUNE DI TERAMO
DATATE 11/07/2024

Premessa

Con la presente nota i sottoscritti Avv. Antonella D'Angelo Gallo e dott. ing. Mauro Scacchia, intendono esporre alcune precisazioni in merito alla documentazione inviata dalla Società proponente Teramo Ambiente Spa e dal Comune di Teramo a codesto CCR-VIA in data 11/07/2024, quali controdeduzioni alle osservazioni al progetto in precedenza inviate dai sottoscritti in data 30/06/2024.

Preliminarmente si precisa che la scrivente Avv. Antonella D'Angelo Gallo è un componente effettivo regolarmente eletto del Comitato Centro Storico Macroarea 5 zona Extra Muros, che con le osservazioni inviate non intende esprimersi a nome del suddetto Comitato, cosa del resto mai dichiarata, ma come cittadino che rappresenta le istanze e le preoccupazioni dei propri elettori abitanti nelle zone Campo Fiera-Via De Albentis rispetto ai possibili negativi impatti ambientali connessi al progetto in questione.

I timori della cittadinanza risultano essere accentuati sulla base della sorprendente disinvoltura con la quale la Società proponente, e soprattutto il Comune di Teramo, possano dichiarare in maniera contraddittoria molteplici gravi inesattezze, specie per ciò che attiene all'argomentazione delle distanze dal centro abitato, arrivando addirittura a voler negare l'esistenza del Centro abitato di Villa Pavone, uno storico quartiere di Teramo, nonché sull'entità dell'impatto emissivo dovuto al forte aumento del traffico veicolare, tentando di minimizzare il numero di mezzi coinvolti, e quindi i possibili effetti negativi, che peraltro andrebbe ad insistere su una viabilità del tutto inadatta ed insufficiente alle necessità operative di un impianto di simili dimensioni.

Richiamando interamente tutto quanto già espresso nel precedente documento delle "Osservazioni", si intende precisare ed integrare quanto segue:

1. Distanze fra l'impianto e il centro abitato

Su tale aspetto si noti come la Società proponente insista anche nelle controdeduzioni sulla correttezza di quanto proposto in tema di distanze dal centro abitato, attribuendosi in modo autoreferenziale la competenza di stabilire la conformità rispetto ai criteri localizzativi dettati dal PRGR Regione Abruzzo. I criteri localizzativi sono di fatto molto chiari e puntuali, mentre la Società proponente e il Comune di Teramo affrontano il problema della conformità con un approccio di tipo narrativo e decontestualizzato rispetto ai seguenti punti fermi:

- a) La distanza va misurata dal perimetro dell'impianto.

La definizione di distanza fra due corpi è geometricamente universale, ed è "la distanza minima fra i due punti più vicini". E' una nozione da scuola primaria, che nello specifico sembra valere la pena ricordare. Come è ovvio, ciò significa che la misurazione va effettuata dal punto della recinzione più prossimo all'altro punto ricadente sul confine del centro abitato. La Società proponente, invece, utilizza punti della recinzione non coerenti con tale principio e, nella planimetria c.d. "Buffer", è chiaro di come la linea della distanza parta da un punto della recinzione arbitrario e fuorviante, scelto a vantaggio delle proprie tesi. A tale proposito non sembra superfluo ricordare l'opportuno richiamo ai "principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai

sensi della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci” contenuto nel giudizio VIA n. 4301 del 18/07/2024 a pagina 3, richiamo che rimane valido anche per tutte le altre argomentazioni che seguono;

b) La distanza va misurata dal confine del centro abitato, così come definito dal Comune ai sensi del D.L 285/92.

Si osserva che la definizione di centro abitato stabilita dal D.L. 285/92 (Codice della Strada) è *“insieme di edifici (raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada)”*, per cui, dal momento che il Centro abitato di Villa Pavone comprende circa 50 edifici ad uso abitativo ed altrettanti edifici ad uso commerciale/artigianale, risulta alquanto stupefacente di come la Società proponente, che ne gestisce l’igiene urbana, possa negare l’esistenza del Centro abitato, ma ancora più eclatante è che la conferma a tale negazione avvenga per il tramite di una nota di “conferma delle controdeduzioni” inviata dagli Uffici tecnici del Comune di Teramo, ovvero gli stessi che hanno sicuramente disposto il posizionamento dei cartelli “quartiere Villa Pavone” sotto riprodotti. Villa Pavone, dunque, non solo è chiaramente un Centro abitato come definito ai sensi del Codice della Strada, ma è un quartiere del Comune di Teramo.



Appaiono del tutto fuorvianti le elucubrazioni interpretative di atti e/o planimetrie da parte del Comune di Teramo e della Società proponente, che tendono a negare in maniera strumentale l’evidenza dello stato dei luoghi. In particolare i Tecnici comunali, gli stessi che sicuramente in passato ne hanno disposto l’installazione, dovrebbero chiarire il motivo per cui nel quartiere Villa Pavone - nella sola Via G. Di Vittorio - siano presenti a distanza di poche centinaia di metri ben 2 fermate dello scuolabus, oltre che numerosi cartelli di limite di velocità a 30 km/h, che è una prescrizione tipicamente presente proprio nei centri abitati.



Sempre in riferimento alla distanza da centri abitati, appare ancor più fuorviante quanto dichiarato dalla Società proponente: *“Quanto all'argomentazione legata ad un elaborato planimetrico decontestualizzato, attribuito all'Ufficio tecnico del Comune, oltre a quanto ampiamente trattato, si evidenzia come la porzione di territorio de qua, non è neppure censita dall'ISTAT come centro abitato.”* Si osserva che **l'elaborato planimetrico riportante l'esatta delimitazione del centro abitato eseguito a cura dell'UTC, è agli atti del Comune di Teramo, e deriva da un preciso obbligo a suo tempo imposto dall'art. 4 del D.L. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i., corredato di delibera di Giunta per l'approvazione, della quale è stata fatta richiesta di rilascio copia mediante accesso agli atti inoltrata in data 16/07/2024.** La planimetria proposta come immagine fotografica nel precedente documento di osservazioni al procedimento a firma dei sottoscritti, infatti, riporta in modo inequivocabile il titolo **“D.L. 285/92 DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI”**. Tale documento è dunque tutt'altro che decontestualizzato, ma piuttosto rende evidente di come il Comune di Teramo abbia già attivato in passato i propri uffici per adempiere alle previsioni del Codice della Strada, delimitando in maniera inequivocabile il quartiere Villa Pavone come facente parte del Centro abitato cittadino, ma nell'attuale contesto tenta goffamente di negare l'esistenza del documento stesso. A tale scopo si dichiara fin d'ora che qualunque tentativo di negare la produzione della documentazione richiesta tramite accesso agli atti sarà posta alla dovuta attenzione dei competenti organi presso tutte le opportune sedi previste dalla normativa vigente.

c) Sentenza del Consiglio di Stato

Seppur inconferente, ove si volesse prendere in considerazione la sentenza del CdS citata dalla Società proponente nelle controdeduzioni per sostenere che il Centro Abitato debba essere

NOTA DI RISPOSTA

ALLE CONTRODEDUZIONI INVIATE DALLA PROPONENTE TEAM
E ALLA “CONFERMA ALLE COI I TRODEDUZIONI”

INVIATE DAL COMUNE DI TERAMO


DATE 11/07/2024

individuato “avendo riguardo alla situazione di fatto [...] caso per caso”, è evidente di come l’insediamento residenziale del quartiere Villa Pavone sia, in base alla situazione “di fatto”, un vero e proprio centro abitato. Lo stato di fatto, come dimostrato nei precedenti capoversi, **chiarisce inequivocabilmente la non conformità localizzativa dell’impianto proposto.**

d) Nota di conferma alle controdeduzioni prodotta dal Comune di Teramo

Sullo stesso tema delle distanze e dell’inesistenza di un Centro abitato denominato “quartiere Villa Pavone”, essendo la definizione di distanza geometricamente universale, qualora i Tecnici del Comune di Teramo, ove intendano disapplicare questo assunto confermando la correttezza della citata planimetria denominata “01 – VA – Allegato 1 SFTEGR.ITR.006_A – BUFFER 500 m”, se ne assumerebbero la propria responsabilità in ogni opportuna sede. In tale planimetria, infatti, è oggettivo rilevare che la distanza venga calcolata a partire da un punto arbitrario della recinzione individuato nei pressi del sistema di biofiltrazione e non da quello più vicino allo “spigolo delle abitazioni della zonizzazione B13 (cit.)” (che ricordiamo è definita nelle NTA del PRG come “ZONE B URBANIZZATE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE”).

Sempre la nota comunale nega l’esistenza del centro abitato con fuorvianti affermazioni circa l’assenza di attività quali farmacie, uffici pubblici, etc. ovvero “luoghi che per loro natura costituiscono il presupposto di una forma di aggregazione.” Ebbene, pur sottolineando di come il PRGR indichi come vincolo la “Tutela della popolazione – Distanza da centri e nuclei abitati”, facendo quindi riferimento anche ad un possibile meno ampio e popoloso “nucleo abitato” rispetto ai centri abitati così come definiti dal Codice della Strada, va comunque precisato che in nessun caso sia previsto che in tali insediamenti abitativi debbano insistere spazi di “aggregazione” nelle forme indicate dal Comune. Nonostante ciò, nella realtà, è presente proprio a Villa Pavone addirittura una palestra di proprietà comunale (vedasi foto sotto) - che non a caso porta proprio il nome di “Palestra Comunale Villa Pavone” (!), una ex scuola sede del Comitato di quartiere (vedasi foto sotto), oltre a vari bar, negozi di ogni genere, la sede di una cooperativa sociale che si occupa di welfare territoriale, nonché di campi da padel, una scuola di danza e almeno una palestra privata, nonché supermercati, due case funerarie, oltre al cimitero, e molti altri luoghi di interesse e aggregazione frequentati ogni giorno dai cittadini sia residenti che non residenti a Villa Pavone, compreso numerose attività artigianali.



ai sensi del D. Lgs. 105/15 e ss.mm.ii, nonché in considerazione della vicinanza del sito di intervento con il centro abitato di Villa Pavone, che in linea d'aria dista circa 250 metri, e con la ancor più vicina superstrada Teramo-Mare, distante circa 200 metri, si ritiene che tale aspetto di rischio sia non secondario rispetto a quello rappresentato da possibili inondazioni per la vicinanza del Fiume Tordino (circa 30 metri) e di possibili movimenti franosi per la presenza del calanco (direttamente confinante con l'area sud- est di impianto), per cui si auspica da parte degli Enti preposti un'attenta valutazione circa l'opportunità di posizionare un impianto di simili caratteristiche di pericolosità nel sito prescelto dalla Società proponente.

In conseguenza delle osservazioni di cui sopra, e viste le numerose e rilevanti criticità osservate, si auspica quanto espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio nella nota del 31/05/2024, in riferimento all'invito alla Società proponente *"a verificare ogni possibile alternativa edificatoria..."*, e quindi a valutare una diversa ubicazione dell'impianto in oggetto, anche in considerazione della possibilità di acquisire diversi siti industriali dismessi gestiti dall'ARAP Regionale presso la zona dedicata alle attività produttive di S. Nicolò-S. Atto o zone limitrofe.

Teramo, 06 Agosto 2024

Firme



I sottoscritti firmatari chiedono di poter partecipare alle prossime sedute del CCR-VIA mediante comunicazione alla mail dangelogalloconte@libero.it oppure mauroscacchia@virgilio.it.